

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

SEZ. I – R.G. n. 9963/2024

MOTIVI AGGIUNTI

Per il **Dott. Lorenzo Salesia**, nato a Firenze il 2.04.1994, residente in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 13, codice fiscale SLSLNZ94D02D612W, rappresentato e difeso, per mandato posto in calce al ricorso introduttivo, dal Prof. Avv. Duccio M. Traina del Foro di Firenze (C.F. TRNDCM57A10D612O pec: *avvducciomariatraina@cnfpec.it* fax 055572614), ed elettivamente domiciliato presso il sopraindicato domicilio digitale e il suo studio in Roma Viale Buozzi n. 68.

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica

Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti dei Signori Dott.ri

- **Vairo Martina, Montanari Paolo, Pepe Alfredo, Visconti Francesco, Serblin Mario, Alisonno William, Pagano Gianluca, Lo Casto Ugo, Russo Francesca, Marretta Alessia, Bombelli Andrea, Dianese Carlo, Terrizzi Elena, Cannizzo Nancy, Volante Simona, Conti Guido, Grossi Pietro, Raffa Edoardo, Rosa Giovanni, Dell'aiuto Fabio, Antonioli Elisa, Iuliano Federica, Giordano Federica, Campoli Amalia, Colamussi Alberto, Pozzi Carlo Eduardo, Aliffi Fabrizio, De Lucia Fabio, Pisani Filippo Maria, Calace Barbara, Barbaglio Gregorio, Hafkin Chiara, Boccaccio Francesca, Micella Davide, Stillitani Iole, Lenzi Martina, Di Giorgio Pasquale, Cioce Stefano Alberto, Pedaci Francesco Carlo, Ricco Giulia, Privitera Daniela, Baldassi Francesca, Izzo Francesca, Falcicchio Michele Arcangelo, Cassano Chiara, Milan Filippo, Giordano Matteo, Virone Carla Maria, Milicia Stefano Maria, Germani Francesco, Daminato Andrea, La Greca Bertacchi Giulio, De Paola Benedetta, Doria Enrico, Ambrosino Raffaele, Reddavid Laura, Di Millo Luca, Dugo Danilo, De Vita Marcantonio, Ruscica Pietro, Corso Benedetta**

Maria, Mazzetti Carolina, Carletti Federico, Banal Matteo, Mormile Gianpaolo, Cimino Alessandro, Livia Paola, Lazzari Giambattista, Zaccheo Lorenzo Fausto, Voltan Nicola, Legrottaglie Giuseppina, Sardella Michele Marco, Losco Alessia, Stefani Gaia, Pasquale Nicole, Giulianelli Antonio, Di Fiore Matteo, Serao Antonietta, Mecenate Alessandro, Branno Eleonora, Fois Emilia, Pennazzi Catalani Laura, Presbitero Filippo, Giancotti Josephine, Sideri Giulia, Pellone Lorenza, Imperato Francesca, Mirabello Paola, Morra Alfredo, Gambarelli Beatrice, Naddeo Nicole, Arcuri Teodoro, Del Corto Lorenzo, Forcella Filippo, De Pasquale Davide, Russo Pietro, Ronzani Andrea, Deodati Caterina, Tana Concetta, Raschella' Teresa, Cosentini Maurizio, Cancemi Giulio, Bigi Leonardo, Mazzara Renata Maria, Tani Saverio, Marcon Giovanni, Bogo Elisabetta, Zarba Meli Erika, De Gregori Francesca, Biondo Carla Maria, Carrubba Flavia, D'abramo Alessandra, Gherghi Cesare Luigi, Furzi Maria Eugenia, Bartoli Girolamo, Bignardi Luigi Filippo, Ferrillo Jessica, Perversi Marco, De Simone Isabella, Clocchiatti Morgana, Cortelazzo Nicolo', Ceda Pierluigi, Caruso Anna Maria, Rosso Maria Clara, Brugnoli Chiara, Carillo Carla, Baldari Mattia, Antonini Rocco, Palermo Benedetta, Limosani Matteo, Giordano Cristiana, Pinto Federico, Corradini Nicolo', Fimiani Giorgia, Napolitano Federica, Scorza Armando, Arienti Alex, Vaula' Alessio, Marescalco Giuseppe, Zacchei Serafino, Veri Valeria, Iacoppe Flavio, Penna Adele, Berzaghi Anna, Moccia Margherita, Trapani Mariaconcetta, Petricca Cilli Letizia, Camozzi Filippo, Campus Andrea, Corso Marco Fabio Maria, Frezza Andrea, De Candia Luca, Bonfiglio Marco, Cenciarelli Giulia, Sannino Danilo, Sodano Antonio, Bardi Claudia, Cappelletti Attilio, Amato Alessia, Masecchia Marina, Romeo Eros, Aggio Jacop, Cazzaniga Eleonorao, Forcella Daniela, Talice Carlo, Lauria Elena, Zanuccoli Claudia, Ranieri Rosalba, Bertani Davide, De Candia Davide Fanfani Federica, Scotto Di Carlo Emanuela, Di Lanno Angela, Corvaja Vittore, Francesco Maria, Chianese Carolina, Canal Francesca, Carrato Mario, Sinatra Giuseppe, Biglia Di Saronno Carlotta,

Clemente Alessandro, Giglio Gianluca, Zarbo Jessica, Lisa Giorgio, Castaldo Chiara, Calcagno Roberta, Giannetta Valerio, Paolicelli Vitalba, Santacroce Chiara, Terranova Nadia, Sciacca Antonio, Pruiti Francesco, Calamari Fabio, Scopelliti Sara, Fanelli Giusi, Bernardi Vittorio, Biservi Anna Maria, Branno Ferdinando, Liberati Riccardo, Vanneschi Veronica, Cafagno Alessandro, Montoro Gianfrancesco, Buonanno Federica, Cassese Marco, De Posa Roberta, Di Martino Maura, Pozzari Giovanni, Bandi Valentina, Ruegg Martina, De Filippis Federico Maria, Pasquale Giuseppe, Ruggiu Enrico, Greco Federica, Bianchini Valerio, De Siervo Maria, Pedretti Federico, Zappa Laura, Cioccarelli Greta Maria, Randazzo Rossella, Vaccaro Antonio, Volpe Anna Rita, Balmativola Vittorio, Demontis Giulia, Grilli Giovanna Giulia, Marturano Raffaele, Ventrice, Emanuela , Bianco Alberto, Imbriani Francesca Luigia, Terlati Erika, Sorge, Alessandra Carmela, Mangano Cristiana, Cascio Sebastiano, Scarfo' Francesco, Bertoli Elisa, Balestrino Paolo, Ciccarelli Claudio, Buda Enzo, Crescimanno Emanuele, Milanesi Maria Silvia, Martelli Matteo, Amara Davide, Troisi Stefano, Colucci Maria Teresa, Grelli Giulio, D'ignoti Stefano, Giampetruzzi Giorgia, Riggio Alessandro, Fassanelli Elisa, Menziani Marcello, Lisi Giuditta, Bracaglia Andrea, Lo Russo Marcello, Coppola Federico, Nicolazzi Rosanna, Sangiorgio Luca, Belli Pietro, Cioni Alessandro, Villardita Valeria, Maulini Michela, Salvia Giovanni, Valeri Fausto, Favaretto Lorenzo, Scordo Maria Pia, Varrati Fabrizio, Barberis Edoardo, Pelizza Davide Cesare, Iovino Luigi, Sbranti Luca, Cabizza Andrea Giovanni Giuseppe, Di Vincenzo Claudio, Averoldi Gherardo , Dalla Valle Silvia, Tommasoni Michele, Guarnieri Fabiana, Fantaccini Francesca, Fiorenza Liana, Bragagnolo Angelo, Biocchi Benedetta, Cennamo Maria Luisa, Ghio Gabriele, D'ausilio Antonio, Maccarrone Elisabetta, Molinari Giulia, Omar Habiba, Damioli Claudia, Nicotra Francesco Claudio, Daleffe Davide Giovanni Francesco, Ladaga Gian Diego, Berti Luisa Venetha

per l'annullamento

- della graduatoria, approvata con decreto del Ministero della Giustizia del 15.05.2025, dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 13.12.2022, nella parte in cui non contempla il Dott. Lorenzo Salesia (doc. 36);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, il comparente, che ha partecipato al concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 13.12.2022, ha impugnato: i) il verbale della Commissione esaminatrice n. 180 del 27.11.2023, nella parte in cui lo ha dichiarato “non idoneo”, e, quindi, non ammesso a sostenere la prova orale, e l’*“Allegato A”* a tale verbale, in cui sono riportate con motivazione standard le valutazioni dei suoi tre elaborati scritti; ii) l’elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale nella parte in cui non lo contempla.
2. Dopo lo svolgimento delle prove orali, con decreto del Ministero della Giustizia del 15.05.2025, è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso (doc. 36), **nella quale, ovviamente, non è contemplato** il Dott. Salesia.
3. Il comparente chiede l’annullamento - unitamente ai provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo - anche della graduatoria approvata con tale decreto ministeriale in quanto illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

La graduatoria dei vincitori del concorso approvata con il d.M. del 15.05.2025 è illegittima in via derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo, che hanno **illegittimamente escluso dalla prova orale del concorso il Dott. Salesia.** Secondo la pacifica giurisprudenza, invero, *“dall’accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione deriva la illegittimità anche della graduatoria definitiva del concorso, nella parte in cui non prede in considerazione”* il concorrente illegittimamente escluso (una per tutte: TAR Lazio, I, n.2983 del 14.02.2024).

Tale graduatoria è, dunque, illegittima per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, che di seguito si trascrivono integralmente.

*

1. CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL'ATTO INTER VIVOS DI DIRITTO COMMERCIALE. *Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti, illogicità, macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà.*

1.1 Il giudizio della Commissione di cui all'impugnato verbale n. 180/2023 è, illegittimo, anzitutto, nella parte in cui considera gravemente insufficiente sotto alcuni profili e insufficiente sotto altri (v. *infra*) l'ultimo atto del ricorrente esaminato, ossia l'atto *inter vivos* di diritto commerciale.

Come rilevato in narrativa, è stato questo giudizio a determinare *principaliter* la valutazione di non idoneità del Dott. Salesia, in quanto, con riferimento ai primi due atti corretti, ossia l'atto *inter vivos* di diritto civile e l'atto *mortis causa*, non è stata ravvisata la sussistenza delle “*ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11, del d.lgs. 166/2006*”, ossia la nullità o le gravi insufficienze che determinano l'idoneità del candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

La traccia d'esame (doc. 5)

La traccia espone che la società Alfa srl intende ripianare la perdita di € 400.000 con alcune “*poste*” di cui dispone, e aumentare il capitale sociale di € 800.000, “*e stante l'indisponibilità dichiarata dagli attuali soci di effettuare nuovi rilevanti conferimenti in denaro, come consentito dallo statuto sociale, intende riservarlo al signor Mevio*” “*che si è dichiarato interessato e che, a tal fine, è stato invitato ed è presente in assemblea*”.

La traccia riferisce anche che Mevio è “*disponibile a sottoscrivere integralmente il progettato aumento e a liberarlo in denaro contestualmente alla sottoscrizione*”, purchè siano apportate talune modifiche al vigente statuto sociale, volte, tra l'altro, a “*a) modificare l'attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinare il trasferimento al mero gradimento dell'organo amministrativo*” [...] “*c) prevedere, ove possibile,*

che il consiglio di amministrazione possa validamente riunirsi in mancanza di formale convocazione”.

“Inoltre” - prosegue la traccia - “poiché a seguito della sottoscrizione da parte sua del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da Mevio stesso) con conseguente rischio di futuri stalli decisionali, Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli o a risolverli”.

Il candidato è chiamato a *“redigere il verbale di assemblea, in data successiva alla chiusura dei lavori assembleari, apportando le conseguenti modifiche agli articoli dello statuto interessato”,* a motivare *“le soluzioni adottate”* e illustrare *“gli istituti giuridici richiamati”.*

1.2. L’elaborato del Dott. Salesia (doc. 6)

In estrema sintesi (il contenuto dell’elaborato sarà illustrato più dettagliatamente infra), il verbale d’assemblea predisposto dal ricorrente, per quanto interessa ai fini del presente ricorso:

- prende *“atto dell’assenza di perdite di esercizio stante il loro totale e complessivo ripianamento dovuto all’erosione delle riserve sociali, tenuto conto della parziale rinuncia al credito da finanziamento da parte dei soci, così come illustrato dal presidente”* (l’atto prevede, quindi, che il ripianamento, alla data dell’Assemblea, sia già avvenuto);
- introduce una clausola c.d. di roulette russa (cioè una clausola antistallo) azionabile da ciascuna delle parti, ossia, da una parte, a Mevio, e dall’altra, agli attuali soci, in caso di stallo decisionale;
- prevede che *“ove possibile, “il consiglio di amministrazione possa validamente riunirsi in mancanza di formale convocazione”.*
- prevede che *“il trasferimento a qualsiasi titolo delle quote sociali è subordinato al mero gradimento dell’organo amministrativo”.*

1.3 La valutazione della Commissione.

Come emerge dall'impugnato verbale n. 180 della Commissione (doc. 1), l'elaborato è stato giudicato “*gravemente insufficiente per travisamento della traccia*”, giacchè:

a) “*il candidato suppone che il ripianamento delle perdite sia avvenuto nello spazio temporale tra l'approvazione del bilancio e l'assemblea i cui lavori la traccia chiedeva di verbalizzare (il ripianamento in parola, invece, doveva avvenire nella stessa assemblea testé citata, mentre secondo la soluzione seguita in atto l'assemblea verbalizzata si limita a prendere atto dell'assenza di perdite)*” e “*Per giunta, il ripianamento delle perdite è concepito come un fatto puramente contabile, operato in assenza di qualunque manifestazione di volontà assembleare, e quindi concepito come conseguenza automatica della parziale rinuncia dei soci al finanziamento. A fortiori, anche l'erosione delle riserve volontarie e legali è congetturata come fatto puramente contabile*”.

L'elaborato, sotto altri profili, è stato giudicato “*insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica*”, giacché:

b) “*la clausola antistallo è imprecisamente formulata in quanto non chiarisce a chi spetta il diritto d'iniziativa per attivare la procedura atta a risolvere lo stallo;*

c) “*è inoltre genericamente formulata la clausola relativa alla validità delle riunioni del cda senza formale convocazione*”;

d) nella “*clausola che introduce il mero gradimento, non è stato disciplinato il termine per l'esercizio del diritto di recesso legale*”.

Tale giudizio è affetto da macroscopico travisamento dei fatti e da manifesta irrazionalità e illogicità.

La correttezza delle soluzioni adottate dal ricorrente risulta ben illustrata nel parere pro veritate del Prof. Giovanni Strampelli, Prof. Ordinario di diritto commerciale dell'Università Bocconi di Milano (doc. 7)

1.4 Con riferimento alla modalità del ripianamento delle perdite (rilievo della Commissione sub a).

1.4.1 La traccia espone che la società Alfa srl intende ripianare la perdita di € 400.000 con alcune “*poste*” di cui dispone, ossia con “*una riserva volontaria per utili non distribuiti di euro 100.000*”, con “*la riserva legale*” di euro 100.000 e, per i restanti € 200.000 con una parte della riserva (che ammonta a una somma superiore, cioè a € 250.000) formatasi per effetto della rinuncia parziale da parte dei soci alla restituzione dei finanziamenti concessi alla Società.

Come risulta dal verbale di assemblea predisposto dal Dott. Salesia, il Presidente del consiglio di amministrazione, illustrando i punti all’ordine del giorno, dà atto che “*le perdite di esercizio pari a euro 400.000, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso in data 31/12/2022 e regolarmente approvato dall’assemblea in data ..., sono state interamente ripianate; quanto ad euro 100.000 per effetto dell’erosione della riserva volontaria per utili non distribuiti, pari ad euro 100.000, e della riserva legale, pari ad euro 100.000; quanto ad euro 200.000 mediante l’erosione dell’ulteriore riserva generatasi per effetto della rinuncia al credito da finanziamento in misura proporzionale alle quote di partecipazione ai soci, pari ad euro 200.000*”.

L’assemblea, quindi, delibera di “*prendere atto dell’assenza di perdite di esercizio stante il loro totale e complessivo ripianamento dovuto all’erosione delle riserve sociali, tenuto conto della parziale rinuncia al credito da finanziamento da parte dei soci, così come illustrato dal presidente*”.

Il ripianamento delle perdite, dunque, alla data dell’assemblea, è già avvenuto.

Che il ricorrente abbia travisato la traccia, in quanto il ripianamento “*doveva avvenire nella stessa assemblea*” (e non, come prospettato dal Dott. Salesia, precedentemente, e cioè “*nello spazio temporale tra l’approvazione del bilancio e l’assemblea*”) è frutto di un **grave errore**, e dimostra che è la Commissione ad aver **travisato la traccia**.

Si premette che, come spiegato nel parere del Prof. Strampelli, le perdite di esercizio di € 400.000 **non incidono sul capitale sociale in quanto**, come illustrato dal ricorrente nell’elaborato, assorbite dalle riserve disponibili per euro 100.000, dalla riserva legale per euro 100.000, e per i restanti euro 200.000

dall'ulteriore riserva disponibile formatasi per effetto della rinuncia parziale da parte soci alla restituzione dei finanziamenti concessi alla società, intervenuta tra la data di approvazione del bilancio e quella dell'assemblea.

La traccia **non chiede che la riduzione delle riserve per effetto delle perdite sia deliberata dall'Assemblea**, la quale, invece, è chiamata **solo ad approvare le “*modifiche agli articoli dello statuto interessati*”**, ossia le modifiche statutarie richieste di Mevio (di: a) subordinare la circolazione delle partecipazioni sociali al mero gradimento del CDA, b) inserire una clausola antistallo, c) prevedere che il CdA potesse validamente riunirsi anche in assenza di convocazione formale; d) attribuire allo stesso Mevio il potere di nominare il Presidente del C.d.A).

E non potrebbe essere altrimenti, in quanto autorevole dottrina e la giurisprudenza citate, come risulta dal parere del Prof. Strampelli (doc. 7), sostengono **l'automatica riduzione delle riserve per effetto delle perdite** e la conseguente non necessità di una deliberazione assembleare a tal fine.

Sempre come si legge in tale parere, anche lo Studio n. 3658 (*La riduzione del capitale per perdite*) del Consiglio Nazionale del Notariato (Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l'11 dicembre 2001) afferma la piena legittimità della copertura delle perdite mediante la rinuncia da parte dei soci di crediti vantati nei confronti della società e la formazione di una corrispondente riserva, e, con riferimento ai versamenti a fondo perduto (ma con considerazioni certamente valide anche per il caso di rinuncia al credito da parte dei soci), sostiene che “*questa operazione, consistendo in una sopravvenienza attiva per la società, consentirebbe di eliminare la perdita prima ancora della sua formazione ovvero, qualora sia già stata accertata in bilancio, di reintegrarla immediatamente*”, confermando così che l'incidenza delle perdite sulle riserve è immediata e che non è necessaria una deliberazione assembleare a tal fine.

1.4.2 Che la traccia non chiedesse che il ripianamento delle perdite dovesse “*avvenire nella stessa assemblea*”, è confermato dal fatto che gli elaborati di altri

candidati che, come il Dott. Salesia, hanno ipotizzato che il ripianamento sia avvenuto prima dell'assemblea e automaticamente per effetto delle riserve disponibili, hanno ottenuto un punteggio sufficiente.

Ciò vizia l'operato della Commissione anche per contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.

Come può infatti ritenersi che la medesima soluzione sia stata ritenuta "gravemente insufficiente" per il ricorrente, e come tale idonea a determinare *ex se* l'esclusione, e perfettamente valida per altri?

Ad esempio, il candidato Tana, che ha ottenuto un punteggio di 35/50, prevede che l'Assemblea "*delibera: I) di prendere atto che la perdita risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata al..., già approvata ed allegata al presente atto, è stata ripianata parzialmente per € 200.000 grazie all'erosione della riserva volontaria per utili non distribuiti e della riserva legale, le quali, pertanto risultano azzerate, e di prendere atto che la perdita impatta sul patrimonio per € 200.000*" (v. valutazione Commissione e elaborato: doc. 8). Altri elaborati giudicati sufficienti verranno indicati, in caso di contestazione, in occasione delle difese conclusionali.

1.5 Con riferimento alla clausola antistallo (rilievo della Commissione sub b).

Come sopra rilevato, la traccia d'esame afferma che "*poiché a seguito della sottoscrizione da parte*" di Mevio "*del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da Mevio stesso) con conseguente rischio di futuri stalli decisionali, Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli o a risolverli*".

L'elaborato del Dott. Salesia, quindi, prevede che l'assemblea approvi l'introduzione della seguente clausola statutaria (c.d. di roulette russa): "*in caso di stallo decisionale....., ciascuna parte avrà diritto di comunicare entro ... dallo stallo medesimo, la volontà irrevocabile di acquistare l'intera partecipazione dell'altra parte a mezzo di Tale dichiarazione varrà anche quale proposta irrevocabile di vendita alla parte che ha ricevuto la comunicazione medesima della propria partecipazione alle medesime condizioni della proposta di acquisto sopra prevista. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere, tra*

l'altro, anche il prezzo e le condizioni della proposta. Entro ... giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il destinatario medesimo dovrà comunicare se accetta irrevocabilmente la proposta di vendita della propria partecipazione o se accetta irrevocabilmente la proposta di acquisto della partecipazione altrui. In caso di mancata accettazione della proposta di vendita o di acquisto, per ciò intendendosi anche la mancata comunicazione entro ... giorni dal ricevimento della proposta, la parte offerente potrà decidere a suo giudizio di acquistare da altri la partecipazione oppure se cedere ad altra parte la sua partecipazione. L'altra parte sarà obbligata all'acquisto o alla vendita alle condizioni contenute nella prima proposta. Ogni comunicazione sopra prevista dovrà avvenire a mezzo di ... ed il prezzo di vendita e/o acquisto dovrà essere almeno pari al valore delle quote previsto per l'esercizio del diritto di recesso”.

Come si legge nel già richiamato parere *pro veritate* del Prof. Strampelli, la Commissione, lamentando che la clausola non chiarirebbe “*a chi spetta il diritto d’iniziativa per attivare la procedura atta a risolvere lo stallo*”, **travisa manifestamente tale clausola, poiché, come visto, essa attribuisce chiaramente tale diritto d’iniziativa a “ciascuna parte” del contratto sociale, ossia, da una parte, a Mevio, e dall'altra, agli attuali soci.**

Invero, come esplicitato nella traccia e riportato nella sezione “discussione” del verbale d’assemblea predisposto dal ricorrente (doc. 6), a seguito del suo aumento, il capitale è ripartito tra due “*gruppi sociali paritari, uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da lui stesso*”.

In base alla clausola predisposta dal Dott. Salesia, ove si registrasse uno stallo (essendo opposta la volontà di Mevio e quella dei restanti soci) sia Mevio sia ciascuno degli altri soci potranno attivare la procedura di risoluzione dello stallo prevista dalla clausola di “roulette russa”.

1.6 Con riferimento alla clausola relativa alla validità delle riunioni del C.d.A. senza convocazione formale (rilievo della Commissione sub c).

1.6.1 La traccia riferisce che tra le modifiche statutarie richieste da Mevio vi fosse quella di *“prevedere, ove possibile, che il consiglio di amministrazione possa validamente riunirsi in mancanza di formale convocazione”*.

Il Dott. Salesia ha previsto l'approvazione da parte dell'assemblea dell'introduzione della seguente previsione statutaria: *“ Riunioni del consiglio di amministrazione: il consiglio di amministrazione può validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione”*.

Ciò - ha chiarito nella motivazione - in forza del rinvio da parte dell'articolo 2475, comma 6, c.c. (applicabile alle s.r.l., quale quella ipotizzata nella traccia d'esame) all'art. 2381 c.c. (applicabile alle s.p.a.) che, dopo aver previsto che il Presidente convoca il C.d.A., fa espressamente salva una diversa previsione statutaria.

Che, come sostiene la Commissione, la clausola predisposta dal ricorrente sia *“genericamente formulata”* è **manifestamente illogico e frutto di un grave travisamento**.

Infatti, come ben spiegato nel richiamato parere *pro veritate* del Prof. Strampelli, la clausola elaborata dal Dott. Salesia risponde esattamente alle indicazioni offerte dalla Massima n. 48 (*Consiglio di amministrazione "totalitario"*) elaborata dalla Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, trascritta nel parere de quo, che ammette **ampia flessibilità nella configurazione di clausole statutarie che ammettono la costituzione dell'organo amministrativo anche in assenza di formale convocazione**.

Un difetto di specificità della clausola formulata dal ricorrente non può essere ravvisato nel fatto che essa non richieda la presenza di tutti i consiglieri e la preventiva informazione di costoro. Infatti, come si evince anche dalla richiamata Massima n. 48, per un verso, la presenza di tutti i consiglieri non è richiesta per la valida costituzione della riunione, per altro verso, il dovere di informare tutti gli aventi diritto, pur in assenza di formale convocazione, è fuori

discussione, in quanto costituendo espressione del generale principio di buona fede e correttezza, non necessita di esplicitazione nello statuto.

1.6.2 Che la formulazione della clausola predisposta dal ricorrente non sia generica è confermato dal fatto che gli elaborati di molti altri candidati il cui atto di diritto commerciale ha ottenuto il punteggio di almeno 35/50 (la sufficienza) riportano una formulazione sostanzialmente identica a quella del ricorrente.

Segnatamente, gli elaborati dei candidati Lisi (busta 656), Sbranti (busta 246), Santacroce (busta 707), che hanno ottenuto i primi due il punteggio di 35/50 e l'ultimo quello di 36/50, affermano, rispettivamente: “*art....è consentito all'organo amministrativo di riunirsi anche in assenza di formale convocazione*” (v. verbale Commissione e elaborato sub doc. 9), “*Art.. Convocazione del Consiglio di Amministrazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è valida anche senza formale convocazione*” (v. verbale Commissione e elaborato sub doc. 10); “*Il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi anche in assenza di formale convocazione*” (v. verbale Commissione e elaborato sub doc. 11).

Analogamente, si vedano, ad esempio, gli elaborati dei candidati La Grega Bertacchi (v. verbale Commissione e elaborato sub doc. 12), Campus (v. verbale Commissione e elaborato sub doc. 13), Maccarrone (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 14), Branno (v. giudizio Commissione e elaborato: doc. 15)

La valutazione della Commissione è, quindi, affetta anche da manifesta contraddittorietà e disparità di trattamento.

1.7 Con riferimento alla clausola di mero gradimento (rilievo della Commissione sub d).

1.7.1 La traccia contempla tra le modifiche statutarie richieste da Mevio quella volta a “*modificare l'attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell'organo amministrativo*”.

Il Dott. Salesia ha, quindi, formulato la seguente clausola statutaria: “*Art. ... Circolazione delle partecipazioni sociali: il trasferimento a qualsiasi titolo delle quote sociali è subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo il quale entro ... dalla relativa*

notifica dovrà esprimersi mediante ... comunicandone l'esito all'interessato entro ... a mezzo di (ulteriori precisazioni relative all'esito del trasferimento in caso di mancata pronuncia dell'organo amministrativo entro il termine previsto)".

A motivazione della formulazione prospettata, ricorrente ha correttamente richiamato l'art. 2469 c.c. che consente l'introduzione di clausole di mero gradimento, e ha precisato che, "diversamente da quanto previsto dall'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c." per le società di azioni, nelle società a responsabilità limitata (quale quella ipotizzata nella traccia d'esame) il diritto di recesso a fronte dell'introduzione di simile clausole spetta soltanto ove "vi sia un'impossibilità di trasferire la quota sociale".

Come si legge nel parere *pro veritate* del Prof. Strampelli, che la clausola predisposta dal Dott. Salesia, come lamentato dalla Commissione, non prevedendo il termine per l'esercizio del diritto di recesso legale, non sia completa, **è manifestamente errato e illogico.**

Tale termine è, infatti, ricavabile dal codice civile.

Secondo la dottrina prevalente (citata nel parere del Prof. Strampelli), poichè l'art. 2473 c.c., applicabile alle s.r.l., non disciplina il termine per l'esercizio del diritto di recesso, in mancanza di una previsione statutaria che ne indichi i termini nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2473 c.c. (tra i quali, appunto, la mancata concessione del gradimento), si applica per analogia l'art. 2437-bis, comma 1, c.c. secondo cui il diritto di recesso deve essere esercitato entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, se diverso.

La Corte di Cassazione (sentenza 12.11.2018, n. 28987) ha, invece ritenuto che, nel caso in cui l'atto costitutivo di una s.r.l. non determini le modalità e, in particolare, il termine per l'esercizio del diritto di recesso, debba farsi ricorso ai principi del diritto comune riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e l'integrazione del contratto secondo buona fede (artt. 1366, 1375 e 1374 c.c.).

Proprio tale pronuncia conferma che, ove pure non si ritenga applicabile in via analogica la disciplina dettata dall'art. 2437-*bis* c.c., la clausola statutaria di mero gradimento che non preveda il termine per l'esercizio del recesso in alcun caso può ritenersi incompleta o viziata, trovando comunque applicazione i suddetti principi generali di interpretazione del contratto.

1.7.2 Che la clausola non possa ritenersi completa/errata ove non indichi il termine entro cui esercitare il diritto di recesso è confermato dal fatto che sono stati ritenuti sufficienti (ottenendo un punteggio di almeno 35/50) gli elaborati di altri candidati che, come il ricorrente, non hanno previsto un termine per il recesso.

Il riferimento è, ad esempio, agli elaborati dei candidati Santacroce (v. giudizio Commissione e elaborato sub doc. 11), Lisi (v. giudizio Commissione e elaborato sub doc. 9), Sbranti (v. giudizio Commissione e elaborato sub doc. 10), Campus (v. giudizio Commissione e elaborato sub doc. 13), Privitera (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 16), Branno (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 15), La Grega Bertacchi (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 12).

Il giudizio della Commissione è, dunque, affetto anche da manifesta disparità di trattamento e contraddittorietà.

Per tutte le ragioni esposte, il giudizio della Commissione sull'atto *inter vivos* di diritto commerciale si appalesa illegittimo.

*

2. (CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL'ATTO INTER VIVOS DI DIRITTO CIVILE). *Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti, illogicità, macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà*

2.1 La valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, riportata nel verbale n. 180/2024 e nel suo allegato A, è viziata anche nella parte in cui

considera insufficiente il primo atto del ricorrente esaminato (l'atto *inter vivos* di diritto civile).

La traccia d'esame (doc. 17)

La traccia premette che i fratelli Primo e Secondo, quando i genitori erano ancora in vita, ricevevano in donazione “*in parti uguali tra loro*” da questi ultimi due edifici “*ciascuno con annessa corte pertinenziale*”.

Ciò a differenza del fratello Terzo, che non riceveva alcunchè.

Successivamente, Primo costituiva ipoteca volontaria “*sulla propria quota indivisa*”.

Dopo di ciò, Primo e Secondo, con atto notarile, dividevano i beni donati dai genitori “*con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale*”, e, con lo stesso atto di divisione, costituivano “*a favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo*” una servitù di passaggio “*in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull'area pertinenziale del fabbricato di Secondo*”.

La traccia riferisce che Sempronio è disposto a acquistare da Secondo i beni a quest'ultimo assegnati con il predetto atto di divisione solo a condizione: 1) che tale divisione sia “*valida ed efficace*”; ii) di essere “*tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo*”, fratello di Primo e Secondo, che, come detto, non aveva ricevuto in donazione dai genitori alcunchè.

La traccia afferma, inoltre, che “*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita*” sull'immobile oggetto di compravendita e “*che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l'inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, Secondo e Sempronio sono d'accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a Sempronio e, dall'altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice*”.

Il candidato è chiamato a adeguare “*la volontà delle parti*” e redigere “*il relativo atto*”, illustrando nella parte teorica le soluzioni adottate.

2.2 L'elaborato del ricorrente (doc. 18)

In estrema sintesi (il contenuto dell'elaborato sarà illustrato più dettagliatamente infra) l'atto elaborato dal Dott. Salesia, intitolato “*Conferma ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.P.R. 380/2001, Rinuncia all'azione di restituzione e vendita*”:

- introduce una condizione risolutiva, prevedendo che il contratto si risolva nel caso in cui esistano preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile che ne costituisce oggetto;

- non introduce alcuna garanzia conservativa della servitù di passaggio futuro.

2.3 La valutazione della Commissione

Come risulta dal punto 12 dell'all. A del verbale della Commissione esaminatrice n. 180, l'elaborato del Dott. Salesia è stato ritenuto “*insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica*”, stante: 1) “*l'imprecisa predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva a causa della mancanza di chiarezza sia nell'indicazione dell'oggetto dell'evento condizionale (identificato nell'attività di accertamento del notaio e non fatto oggettivo dell'insussistenza di formalità)*”, sia “*nel riferimento temporale circa l'avveramento dell'evento condizionale*; 2) la “*mancata previsione della garanzia della servitù costituita sul fondo di Primo, giustificata col richiamo all'istituto della trascrizione, che è relativo all'acquisto e all'opponibilità del diritto, ma che non garantisce la conservazione della servitù verso il creditore ipotecario di Primo*” (doc. 1).

2.4 L'illegittimità della valutazione della Commissione.

La valutazione è affetta da macroscopici travisamenti dei fatti e da manifesta irrazionalità e illogicità.

Tali vizi sono ben illustrati nel “*parere pro veritate*” del 4.09.2024 del Prof. Avv. Massimo D'Auria, Professore ordinario di diritto privato all'Università di Siena (doc. 19).

2.5 La condizione risolutiva.

Come rilevato *supra*, l'atto elaborato dal Dott. Salesia prevede una condizione risolutiva, ossia che, in caso del verificarsi di un evento futuro e incerto,

rappresentato dall'esistenza - accertata dal Notaio nella verifica che deve effettuare prima della trascrizione del contratto, di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto di compravendita - il contratto si risolverà.

Si legge, infatti, pag. 8 dell'atto: *“Secondo e Sempronio convengono che la presente vendita è risolutivamente condizionata alla verifica dell'inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, da effettuarsi da me notaio prima della trascrizione della presente vendita, entro il termine di _____”* (v.doc. 18).

Il riferimento a tale condizione risolutiva compare in altre quattro parti dell'atto, ossia:

a) nella sezione dedicata alla rinuncia all'azione di restituzione da parte del fratello Terzo (che, a differenza dei fratelli Primo e Secondo, non ha ricevuto in donazione alcun bene dai genitori), in cui si legge: *“Sotto la condizione risolutiva di cui infra, Terzo rinuncia all'azione di restituzione con riferimento al fabbricato oggetto di divisione assegnato a Secondo, in considerazione della provenienza donativa del medesimo. Condizione risolutiva. Terzo dichiara che la presente rinuncia è risolutivamente condizionata alla verifica dell'inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene oggetto della vendita di cui infra da effettuarsi da me notaio prima della trascrizione della vendita medesima entro il termine di _____”* (p. 6-7);

b) a pag. 9 dell'atto, che prevede che *“Secondo, Sempronio e Terzo convengono sin d'ora di stipulare un atto ricognitivo in forma pubblica a mio rogito, con il quale prenderanno atto del verificarsi o meno dell'evento dedotto nella relativa condizione risolutiva (con aggiunta in postilla n. 4 *“entro il termine di _____”*);*

c) a pag. 10 dell'atto, in cui si afferma che *“Il notaio, all'atto ricognitivo, eseguita la verifica così come sopra convenuta, provvederà a svincolare dette somme in favore dell'avente diritto. Se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite da me notaio a Sempronio, dall'altro la proprietà di quanto venduto ritornerà alla parte venditrice”;*

d) a pag. 11 dell'atto, in cui è inserita una clausola che subordina il rilascio della quietanza di pagamento del prezzo alla stipula del suddetto atto ricognitivo a seconda del verificarsi o meno dell'evento dedotto nella condizione risolutiva. La Commissione, laddove lamenta la scarsa chiarezza nell'indicazione dell'oggetto dell'evento dedotto in condizione e nel "*referimento temporale circa l'avveramento dell'evento*" incorre in un evidente **travisamento dell'elaborato del ricorrente.**

Infatti, come rileva il sopra citato "*parere pro veritate*" del Prof. Avv. D'Auria (doc. 19), l'atto predisposto dal ricorrente afferma chiaramente che:

- 1) l'evento dedotto in condizione, ossia l'evento il cui verificarsi determina la risoluzione del contratto, è l'esistenza di formalità pregiudizievoli sul diritto di proprietà del fabbricato oggetto di compravendita;
- 2) il momento in cui tale evento si verifica (e, quindi, il contratto si risolve) è quello in cui il Notaio accerta l'esistenza delle predette formalità pregiudizievoli. A differenza di quanto lamentato dalla Commissione, non possono esservi dubbi sul fatto che l'evento dedotto in condizione è l'esistenza delle suddette formalità pregiudizievoli e non l'attività di accertamento del Notaio.

Le sopra citate clausole che prevedono la condizione risolutiva fanno riferimento al Notaio non in quanto l'attività di accertamento che egli deve compiere costituisce l'evento dedotto in condizione, ma in quanto **la traccia** (doc. 5) chiama il Notaio da un lato, a verificare, prima della trascrizione del contratto, se sul bene oggetto di compravendita sussistano o meno preesistenti formalità pregiudizievoli e, dall'altro, a tenere in deposito sul conto corrente c.d. "dedicato" il prezzo della compravendita.

Come spiegato dal Prof. Avv. D'Auria, la clausola risolutiva predisposta dal ricorrente, che fa riferimento all'attività di verifica del Notaio, si conforma ai suggerimenti contenuti nello studio n. 418/2017-C del dott. Notaio Muritano commissionato dal Consiglio del Notariato che, con riferimento al deposito del prezzo della compravendita presso il Notaio (come nella traccia), previsto

dall'art. 1 della l. 147/2013, chiarisce che la condizione risolutiva deve essere necessariamente coordinata con l'attività di accertamento del notaio sull'esistenza di formalità pregiudizievoli.

2.6 La valutazione della Commissione è, altresì, viziata da una macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà in quanto, mentre l'elaborato del ricorrente, in ragione della pretesa mancanza di chiarezza “*nell'indicazione dell'oggetto dell'evento condizionale (identificato nell'attività di accertamento del notaio e non fatto oggettivo dell'insussistenza di formalità)*”, è stato giudicato insufficiente, gli elaborati di altri candidati che hanno formulato una clausola di analogo tenore, facente, cioè, riferimento all'attività del Notaio, sono stati giudicati sufficienti.

Ad esempio, gli atti dei candidati Campoli (busta n. 1445), Cannizzo (busta 1275), Alisonno (busta 1359), che hanno ricevuto il punteggio più che sufficiente, rispettivamente, di 40/50, 36/50 e 45/50, affermano, rispettivamente, che:

- “*art. 4. La presente compravendita è sottoposta alla condizione risolutiva che entro la data del il Notaio, nel procedere alla trascrizione del presente atto, ravvisi l'esistenza di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto*” (verbale Commissione e elaborato: doc. 20), - “*art. 2 il presente atto di vendita è sottoposto alla condizione risolutiva che venga verificata da me Notaio....*” (verbale Commissione e elaborato: doc. 21);

- *art. 5 Condizione risolutiva. Le parti convengono di sottoporre la presente vendita alla condizione risolutiva che, prima della trascrizione della presente vendita, risultino, **mediante attestazione rilasciata da me Notaio**, l'esistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli* (verbale Commissione e elaborato: doc. 22)

Analogamente gli atti dei candidati Chianese (verbale Commissione e elaborato: doc. 23), Arcuri (verbale Commissione e elaborato: doc. 24), Ferrillo (verbale Commissione e elaborato: doc. 25), Marconi (verbale Commissione e elaborato:

doc. 26), Terrizzi (verbale Commissione e elaborato: doc. 27), Montanari (verbale Commissione e elaborato: doc. 28).

2.7 La garanzia sulla servitù di passaggio.

Come rilevato, la traccia afferma che “*Sempronio intende essere garantito sulla servitù*” di passaggio che l’atto di divisione stipulato tra Secondo (il venditore) e Primo ha costituito a carico “*del bene assegnato a Primo*” e “*a favore del bene assegnato a Secondo*” “*in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo*”.

Al fine di realizzare tale interesse, l’atto del Dott. Salesia (doc. 18):

- nella clausola “Consenso e oggetto” della vendita, precisa che Secondo aliena a Sempronio il “*diritto di piena ed esclusiva proprietà del*” fabbricato di sua proprietà “*con annessa corte pertinenziale .. con ogni bene annesso e connesso, compresa la servitù di cui in premessa*”;
- nella clausola “*Precisazioni sull’oggetto*”, si fa nuovamente riferimento alla circostanza che nel trasferimento è compresa la servitù di passaggio;
- nella clausola “Garanzie” si dispone che “*Secondo presta la garanzia di legge e garantisce altresì che quanto trasferito è libero da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli*”.

Inoltre, al punto 4 della parte teorica (denominata “della servitù per vantaggio futuro”) dell’elaborato, il Dott. Salesia spiega che la servitù di passaggio a carico del fondo di Primo è una servitù per vantaggio futuro, disciplinata dall’art. 1029, comma 2, c.c., che ammette la costituzione di una servitù “a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare”, e prevede che “*in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio e’ costruito o il fondo e’ acquistato*”.

Al punto 5 della “motivazione” dell’atto, il Dott. Salesia spiega che: 1) gli “*adempimenti pubblicitari*” previsti dall’art. 2659, 2° co. c.c., ossia la trascrizione, “costituiscono la garanzia richiesta dall’acquirente”, in quanto rendono la titolarità del relativo diritto futuro opponibile erga omnes; 2) “*L’ipoteca volontaria costituita da*

Primo sulla propria quota di comproprietà non ha determinato criticità ai fini del presente atto. Invero, ai sensi dell'art. 2825 c.c. detta ipoteca produce effetti rispetto ai beni assegnati in titolarità esclusiva in sede di divisione, verificandosi un fenomeno assimilabile alla categoria della surrogazione legale”.

2.8 La Commissione, lamentando la “*mancata previsione di una garanzia sulla servitù costituita sul fondo di Primo*” ipoteticamente rivolta a garantire “*la conservazione della servitù verso il creditore ipotecario di Primo*”, è incorsa in un **manifesto travisamento della traccia.**

Come si legge ancora nel già citato “*parere pro veritate*” del 4.09.2024 del Prof. Avv. Massimo D’Auria (doc. 19), infatti, la traccia afferma (solo) che “*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita*” sull’immobile oggetto di compravendita e non prospetta l’esigenza di cautela nei confronti del creditore ipotecario di Primo.

Né, peraltro, si coglie dalla traccia un indizio in forza del quale il candidato avrebbe dovuto prospettarsi, come sembrerebbe evincibile dal giudizio elaborato dalla Commissione, anche l’ipotesi in cui Primo, divenuto inadempiente all’obbligo di restituzione nei confronti del proprio creditore ipotecario, avesse esposto il proprio fondo all’espropriazione forzata, nel qual caso ai sensi di quanto prescritto dall’art. 2812, comma 2, si determina l’estinzione *ex lege* del relativo peso.

Di fronte ad una traccia che non chiede di garantire la conservazione della servitù verso il creditore ipotecario di Primo, lamentare la mancata previsione di una siffatta garanzia è **ictu oculi illogico.**

2.9 La Commissione, inoltre, lamentando che la mancata previsione di una garanzia conservativa della servitù esistente sul fondo di Primo sarebbe “*giustificata col richiamo all’istituto della trascrizione*” (doc. 1), ha ancora una volta **travisato l’elaborato del Dott. Salesia**, che, evidentemente, non ha letto con la dovuta attenzione.

Infatti, come si legge ancora nel parere pro veritate del Prof. Avv. D'Auria, il ricorrente, al punto 5 della “motivazione” dell’elaborato, oltre a far riferimento alle garanzie offerte dalla trascrizione, richiama l’art. 2825 c.c., secondo cui *“l’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione”*. Il riferimento all’art. 2825 c.c. spiega la ragione per cui il ricorrente non ha previsto garanzie conservative della servitù.

Invero, la traccia riferisce che Primo ha costituito, anteriormente alla divisione, ipoteca legale sulla propria quota indivisa di proprietà, evidentemente al fine di evitare di costituire un vincolo esteso all’intero immobile proprio in previsione della divisione.

Secondo questa indicazione, il comparante ha, quindi, supposto che il bene di Secondo, oggetto del contratto di compravendita, fosse libero da ipoteca al momento della stipula della compravendita.

Tale supposizione dà per acquisito che, in sede di stipula dell’atto divisione, sia avvenuta la chiamata del terzo creditore/avente causa (tra cui il creditore ipotecario di Primo) a partecipare all’atto, ex art. 1113, comma 1, c.c.

In altre parole, il riferimento all’istituto della surrogazione reale, inteso quale meccanismo funzionale alla produzione degli effetti di cui all’art. 2825 c.c., rende evidente che il Dott. Salesia ha supposto che, ai sensi del citato art. 1113, sia stata effettuata la chiamata del terzo creditore/avente causa a partecipare all’atto di divisione e che, quindi, il bene di Secondo fosse libero da ipoteca al momento della compravendita.

Se ciò non fosse, il terzo creditore avrebbe potuto continuare a vantare pretese, oltre che sul bene attribuito a Primo con l’atto di divisione anche e più radicalmente sul bene attribuito a Secondo, e ciò costituirebbe un esito chiaramente incompatibile con le assunzioni a cui il comparante si è attenuto in base alla traccia.

2.10 Che la traccia non chiedesse di introdurre nell'atto alcuna garanzia per *“la conservazione della servitu' verso il creditore ipotecario”* è confermato dal fatto che sono stati giudicati sufficienti (avendo riportato un voto di almeno 35/50) gli elaborati di altri candidati che, come il ricorrente, non hanno previsto tale garanzia, limitandosi a richiamare l'art. 2825 c.c., quali, ad esempio, quelli delle candidate Campoli e Cannizzo (v., rispettivamente, doc. 20 e 21, contenenti le valutazioni della Commissione e gli elaborati).

Segnatamente, l'elaborato della candidata Campoli non prevede garanzie, e nella motivazione afferma che “Prima della divisione Primo aveva concesso sulla propria quota ipoteca volontaria: tale formalità tuttavia non risulta essere pregiudizievole per l'acquirente dal momento che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 cc, l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto ai beni a lui assegnati” (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 20).

Neanche l'elaborato della candidata Cannizzo prevede garanzie, stabilendo che *“detta ipoteca, in sede di divisione, si è trasferita, ai sensi dell'art. 2825 c.c., sul fabbricato A, assegnato al medesimo Primo, in forza di nuova iscrizione presso...”*, e nella motivazione si legge che *“l'ipoteca costituita da Primo sulla sua quota di comunione si trasferisce, in sede di divisione sul bene a lui assegnato, ai sensi dell'art. 2825 cc, sul presupposto che sia stata eseguita anche la relativa formalità pubblicitaria”* (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 21).

Parimenti, l'elaborato della candidata Chianese prevede *“art. 9 garanzie. Secondo garantisce che quanto in oggetto è di sua proprietà....libero da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, stante l'art. 2825 c.c.”* (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 23)

Non prevedono la garanzia di cui si discute neanche, solo per fare qualche esempio, gli atti dei candidati Fiorenza (v. giudizio Commissione e elaborato sub doc. 29), Montanari (v. giudizio Commissione e elaborato doc. 28) e altri ancora.

Ciò vizia la valutazione della Commissione anche per disparità di trattamento e contraddittorietà.

Per tutte le esposte ragioni, anche il giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione con riferimento all'atto *inter vivos* di diritto civile del Dott. Salesia si appalesa illegittimo.

*

3. (CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL'ATTO MORTIS CAUSA) *Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti, illogicità, macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà*

3.1 Il giudizio dalla Commissione esaminatrice è, infine, illegittimo nella parte in cui considera insufficiente l'atto *mortis causa*.

La traccia d'esame (doc. 30)

La traccia della prova esponeva otto volizioni del testatore, tra cui, per quanto interessa ai fini del presente ricorso, quella “*istituire erede universale il figlio Caio*”, e assegnare “*all'altro figlio Mevio, primogenito, la somma di € 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione*”.

Il candidato era chiamato a redigere l'atto testamentario nel rispetto delle inderogabili norme di legge, a motivare le scelte e a di trattare nella parte teorica tutti gli istituti giuridici inerenti alle disposizioni testamentarie e «*in particolare il legato in sostituzione di legittima, la scissione tra titolarità e gestione del compendio ereditario, la successione e accessione nel possesso, e il legato di genere*».

3.2 L'elaborato del Dott. Salesia (doc. 31)

Il testamento redatto dal Dott. Salesia, quanto alla sopra citata volizione, istituisce erede universale il figlio Caio (“*istituisco mio figlio Caio ...erede universale di tutto il mio patrimonio*”) e lascia al figlio Mevio una somma a titolo di legato in sostituzione di legittima, come consentito dall'art. 551 c.c. (“*Lego a mio figlio Mevio in sostituzione della legittima lui spettante, ai sensi dell'art. 551 c.c., la somma di €*

100.000”).

Della soluzione adottata il Dott. Salesia ha offerto una completa ed esauriente motivazione, spiegando nel dettaglio che la minore età dell’erede designato, ove sussistente al momento dell’apertura della successione, avrebbe determinato l’accettazione con beneficio d’inventario, e che, per il figlio Mevio, la disposizione del legato in sostituzione di legittima risponde alla volontà del testatore “di escludere in via definitiva che il legatario possa acquistare ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione”.

Ancora nella parte relativa alla motivazione dell’atto, il Dott. Salesia ha anche spiegato che nel testamento è stata esclusa la diseredazione esplicita del figlio Mevio, pur ammessa da “*una parte minoritaria della dottrina*”, “*aderendo alla teoria più conservativa e tradizionale che, seguendo i pronunciati della giurisprudenza, riconosce il maggior interesse accordato dal legislatore alla figura del legittimario consacrato altresì nella Costituzione*” (v. punto 4 della motivazione dell’elaborato).

Nella parte teorica dell’elaborato, il ricorrente ha trattato esaurientemente gli argomenti indicati nella traccia, tra cui il legato in sostituzione di legittima, con la precisazione che il conseguimento del legato esaurisce ogni pretesa del legatario, che resterà definitivamente escluso dalla comunione ereditaria

3.3 Il giudizio della Commissione

Come risulta dal punto 12 dell’all. A del verbale n. 180 della Commissione esaminatrice, l’elaborato è stato ritenuto “*insufficiente per inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge*”, in quanto “*il candidato non attua la volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio Mevio dalla propria successione universale. In motivazione tale aspetto della traccia è considerato esclusivamente nella prospettiva del legato sostitutivo, mentre la problematica si ricollegava all’eventualità, non considerata né in motivazione né in parte teorica, che l’erede istituito non volesse o potesse accettare la delazione testamentaria*».

3.4 Tale valutazione, come ben spiegato nel “parere *pro veritate*” del Prof. Avv. Vincenzo Cuffaro, Emerito di diritto privato all’Università di Roma Tre (doc.

32), è affetta da un macroscopico **travisamento dei fatti e da manifesta irrazionalità e illogicità.**

Anzitutto, la Commissione incorre in un **evidente travisamento dei fatti,** poiché il testamento predisposto dal comparente, a differenza di quanto da essa lamentato, realizza la “*volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio Mevio dalla propria successione universale*”.

Infatti, come spiegato dal Dott. Salesia nella parte teorica del suo elaborato e confermato nel citato parere del Prof. Avv. Cuffaro, **secondo un'autorevole corrente dottrinale** (cfr. SANTORO PASSARELLI, *Legato privato di legittima*, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961 p. 697), **il conseguimento del legato ex art. 551 c.c. esclude radicalmente il legatario dalla successione ereditaria.**

Esclusione che il candidato ha ritenuto, invece, di non realizzare attraverso la diseredazione del figlio Mevio, poiché, come spiegato nella motivazione dell'elaborato, la tesi tradizionale e più autorevole (cfr. C. M. BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni*, IV Ed., p. 739), alla quale ha aderito il comparente, **esclude la validità della diseredazione esplicita del legittimario (quale il figlio).**

Anche la giurisprudenza **non ammette la diseredazione del legittimario** (v. Tribunale Pavia, III, 18.10.2021, n. 1335 in *dejure.it* e riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).

A fronte di un'autorevole corrente dottrinale che, come visto, prevede che il conseguimento del legato esclude il legatario dalla comunione, e dell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante che non ammette che un legittimario possa essere esplicitamente diseredato, sostenere, come ha fatto la Commissione, che il legato sostitutivo non attui la volontà del testatore di escludere in modo definitivo il figlio dalla successione è **illogico e frutto di travisamento dei fatti.**

3.5 Che, come sostenuto dalla Commissione, “*la problematica*” posta dalla traccia si ricollegasse “*all'eventualità, non considerata né in motivazione né in parte teorica, che*

l'erede istituito non volesse o potesse accettare la delazione testamentaria» è frutto di un manifesto **travisamento della traccia**.

Come si legge nel parere *pro veritate* del Prof. Avv. Cuffaro, infatti, la traccia non solo non offriva alcuna indicazione circa una volontà del testatore di sostituire un'altra persona all'erede istituito che non volesse/potesse accettare l'eredità, ma, anzi, indirizzava nella direzione opposta.

Invero, si specificava che il figlio Caio (istituito erede universale) era minorenne (v. punto 4 della traccia), rendendo ciò estremamente remota la possibilità che si determinasse la fattispecie della sostituzione, disciplinata dall'art. 688 cod. civ.

3.6 Che il legato sostitutivo attui la volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio Mevio dalla successione universale e che la problematica posta dalla traccia non fosse in alcun modo legata all'eventualità della mancata accettazione dell'eredità da parte del figlio Caio è confermato dal fatto che la Commissione ha giudicato **sufficienti** (attribuendo ad essi il voto di **almeno 35/50**) gli elaborati di altri candidati che, come il Dott. Salesia, non hanno previsto di diseredare il figlio Mevio e non hanno affrontato, nella parte motivazione e teorica di loro elaborati, il tema della sostituzione.

Segnatamente, l'elaborato della candidata Lisi (busta n. 656), nella motivazione, ha specificato che Mevio (che si ripete non è stato diseredato) “nonostante la richiesta della traccia, non è stato escluso in via definitiva da qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della successione, perché egli potrà comunque rifiutare il legato e agire in riduzione per ottenere la sua quota di legittima. Non è stato possibile accogliere la richiesta della traccia” (v. valutazione Commissione e elaborato: doc. 33).

Non è dato di capire il motivo per cui la Commissione, di fronte all'ammissione della candidata Lisi di non aver accolto “la richiesta della traccia”, non abbia “rimproverato” anche lei di non aver “volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio Mevio dalla propria successione universale”!!

Non hanno previsto di diseredare il figlio Mevio e non hanno affrontato il tema della sostituzione neanche gli elaborati dei candidati Terrizzi (v. giudizio

Commissione e elaborato: doc. 34), Lo Russo (v. valutazione Commissione e elaborato: doc. 35)

Tale circostanza vizia l'operato della Commissione anche per disparità di trattamento e contraddittorietà.

3.7 La valutazione della Commissione è, infine, ictu oculi illogica, in quanto, anche ad ammettere – per pura ipotesi - che il testamento del ricorrente non abbia attuato la volontà del testatore, ciò è avvenuto **per una sola delle otto volizioni del testatore previste dalla traccia** (la volizione n. 2), posto che, in relazione alle restanti 7 la Commissione non ha mosso alcun rilievo.

Per tutte le ragioni esposte, anche il giudizio della Commissione sull'atto *mortis causa* del ricorrente si appalesa illegittimo.

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CAP e rimborso dei contributi unificati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Firenze-Roma, 6 giugno 2025

Si depositeranno i seguenti documenti (segue la numerazione dei documenti indicati nel ricorso introduttivo)

36) d.M. del 15.05.2025

Prof. Avv. Duccio M. Traina